

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5267 del 13/10/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - COMUNE DI FARINI (PC) - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE LARDANA PER REALIZZAZIONE DI STRADA STERRATA AD USO AGRICOLO IN COMUNE DI FARINI (PC) - SINADOC: 11232/2022 - CODICE PROCEDIMENTO: PC22T0012
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5505 del 13/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - COMUNE DI FARINI (PC) - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE LARDANA PER REALIZZAZIONE DI STRADA STERRATA AD USO AGRICOLO IN COMUNE DI FARINI (PC) – SINADOC: 11232/2022 - CODICE PROCEDIMENTO: PC22T0012.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. n. 523 del 25/07/1904 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. n. 37 del 05/01/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per

la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza del 04/03/2022 assunta al protocollo ARPAE con il n. 36568 in pari data con la quale il Comune di Farini – C.F.: 80000230336 e P.I.V.A.: 00865590335 – ha provveduto a richiedere, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., la concessione per la realizzazione di un tratto di strada sterrata ad uso agricolo in sponda destra del Torrente Lardana, su terreni demaniali, ubicati in Comune di Farini (PC), Località Le Moline, censiti al N.C.T. del precitato Comune al foglio 121, mappale 217 e fronte mappali 5, 6, 205 e 225, per una lunghezza di circa 300 m e per una larghezza di 3 m;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 11/05/2022 sul BURERT (parte seconda) n. 132 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota pervenuta il 26/05/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 87892 in pari data);
 - Comune di Farini (PC) - nota pervenuta il 22/04/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 66712;

DATO ATTO che il Concessionario beneficia delle seguenti esenzioni dai pagamenti:

- del canone, ai sensi della D.G.R. n. 895/2007 e delle indicazioni ricevute con la circolare NP2008/722 del 15/01/2008, della D.G.R. n. 913/2009 e della D.G.R. n.173/2014;
- del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- dell'imposta di bollo, come previsto dalla Tabella - Allegato B - art.16 del D.P.R. n. 642/1972;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., al Comune di Farini (PC) – C.F.: 80000230336 e P.I.V.A: 00865590335 – la concessione per l'occupazione di aree demaniali mediante la realizzazione di un tratto di strada sterrata ad uso agricolo in sponda destra del Torrente Lardana, su terreni demaniali ubicati in Comune di Farini (PC), Località Le Moline e censiti al N.C.T. del precitato Comune al foglio 121, mappale 217 e fronte mappali 5, 6, 205 e 225, per una lunghezza di circa 300 m e per una larghezza di 3 m, secondo la planimetria acclusa al disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto – Codice Procedimento: PC22T0012;

- b) **di stabilire che** la concessione è valida per anni **19 (diciannove)** a partire dalla data di adozione del presente atto;
- c) **di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 11/10/2022;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- la presente concessione, ai sensi della normativa vigente citata in premessa, beneficia delle esenzioni dal pagamento del canone, del deposito cauzionale e dell'imposta di bollo;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- ◆ avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,
- ◆ si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Comune di Farini (PC), C.F.: 80000230336 – P.I.V.A.: 00865590335 - ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC22T0012.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali per la realizzazione di un tratto di strada sterrata ad uso agricolo in sponda destra del Torrente Lardana, su terreni demaniali, ubicati in Comune di Farini (PC), Località Le Moline, censiti al N.C.T. del precitato Comune al foglio 121, mappale 217 e fronte mappali 5, 6, 205 e 225, per una lunghezza complessiva di circa 300 m e per una larghezza di 3 m, come da elaborato tecnico contenuto nell'allegato parere idraulico (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **19 (diciannove)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall’Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L’Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall’Amministrazione medesima e/o dall’Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. La presente occupazione beneficia delle seguenti esenzioni dal pagamento:
- del canone, ai sensi della D.G.R. n. 895 del 2007 e delle indicazioni ricevute con la circolare NP/2008/722 del 15/01/2008, della D.G.R. n. 913/2009 e della D.G.R. n. 173/2014;
 - del deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - dell’imposta di bollo, come previsto dalla Tabella -Allegato B - art.16 del D.P.R. 642/1972.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l’esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all’Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall’aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell’ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custo-

- dia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
 4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
 5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
 6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico


1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza, assunto al protocollo ARPAE n. 87892 del 26/05/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004

s.m.i., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Sub 1 - Planimetria



Il sottoscritto Sindaco *pro tempore* del Comune di Farini (PC) - C.F.: 80000230336 – P.I.V.A.: 00865590335 presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 11/10/2022 firmato, per accettazione, dal Sindaco *pro-tempore* dell'Amministrazione Comunale Concessionaria.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

Alla c.a.

ARPAE-SAC Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Comune di Farini

comune.farini@sintranet.legalmail.it

OGGETTO: RICHIESTA PARERI - L.R. 7/2004 - Richiedente: Comune di Farini – Istanza di rilascio concessione per l'occupazione di aree demaniali del Torrente Lardana nel Comune di Farini – Uso: Realizzazione strada sterrata ad uso agricolo - SINADOC 11232/2022 – COD. PROC.: PC22T0012

Parere idraulico di competenza.

- Premesso che:

ARPAE-SAC di Piacenza ha inviato la nota, assunta al protocollo dello scrivente Ufficio al n. 21494 del 22/04/2022, relativa alla richiesta di realizzazione di tratto di strada sterrata ad uso agricolo su terreni demaniali in sponda sinistra del T. Lardana, ubicati in Comune di Farini (PC), Località Le Moline, lunghezza complessiva pari a 300 m e larghezza 3 m, e censiti al N.C.T. del succitato Comune al Fg. 121, map. 217 e fronte mapp. 5, 6, 205 e 225 e l'allegata documentazione;

- Visti:

- il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza;
- visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che ha assunto valore di Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dal 2012, in particolare per ciò che riguarda gli usi ammessi in ambito fluviale o di espansione delle piene;
- visto il Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

- Esaminata l'allegata documentazione alla richiesta di concessione dell'area;

- Esaminata l'allegata documentazione alla richiesta di concessione dell'area;

- Espletati i sopralluoghi nel corso dei quali si è verificato che:

- l'area richiesta in concessione si configura come terrazzo alluvionale emerso del T. Nure, non più soggetto alle acque di piena ordinaria

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

- il tracciato proposto risulta ripercorrere in parte un'antica pista/carrareccia

- Considerato che:

- la collocazione è tale da rendere la pista non direttamente interferente con le piene ordinarie;
- l'utilizzo richiesto non pregiudica, al momento, il regime del corso d'acqua di cui trattasi;
- l'area richiesta in concessione per uso pista corre in aderenza alla sponda sinistra del T. Nure,
- l'area richiesta in concessione ricade in parte nella fascia fluviale A1/A3;
- l'area richiesta in concessione ricade in zona caratterizzata da pericolosità di tipo P1 e P3, rispettivamente con pericolosità bassa ed elevata, ossia area allagabile con scenario raro e con scenario frequente, con rischio R1, moderato o nullo, e R2, medio, in base al PGRA;
- non saranno realizzate opere;
- non saranno necessari guadi

si esprime,

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di concessione relativa alla richiesta di realizzazione di tratto di strada sterrata ad uso agricolo su terreni demaniali in sponda sinistra del T. Lardana, ubicati in Comune di Farini (PC), Località Le Moline, lunghezza complessiva pari a 300 m e larghezza 3 m, e censiti al N.C.T. del succitato Comune al Fg. 121, map. 217 e fronte mapp. 5, 6, 205 e 225, secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) L'eventuale movimentazione dei beni demaniali, materiale ghiaioso, dovrà avvenire categoricamente all'interno dell'ambito demaniale, escludendo, in particolare, qualunque forma di allontanamento e/o commercializzazione: si raccomanda, nel limite del possibile e fermo restando l'obiettivo di usufruire di una pista in condizioni di sicurezza, di eseguire movimentazioni contenute ed in aderenza alla sponda, con prelievo del materiale a centro alveo e comunque in modo da non abbassare il fondo né aumentare l'erosione su entrambe le sponde, a garanzia della salvaguardia della proprietà demaniale e della conservazione del buon regime idraulico del corso d'acqua nella zona interessata.
- 2) Il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, manomettere o comunque coltivare il terreno in concessione, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, in particolare con la costruzione di opere di difesa artificiale delle sponde mediante materiale pietroso o con piantumazione di alberi e cespugli
- 3) il Comune è tenuto a comunicare alla scrivente Agenzia le date di inizio e di ultimazione lavori, al fine di consentire di effettuare, anche durante l'esecuzione degli stessi, gli eventuali controlli ritenuti necessari e/o opportuni nell'ambito dei compiti di sorveglianza idraulica attribuiti all'Agenzia stessa

- 4) È fatto obbligo all'Ente concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza.
- 5) È fatto obbligo al Comune di adottare tutte le cautele necessarie al "rispetto" della fauna ittica durante l'esecuzione dei lavori, contattando preventivamente il "Servizio territoriale Agricoltura Caccia e Pesca" della Regione Emilia-Romagna ed il Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Piacenza
- 6) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.
- 7) Il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Ufficio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
- 8) L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo la stessa pulita e priva di ogni tipo di rifiuto e il concessionario provvederà a mantenere la sede carreggiabile adeguata al fine di transitare in sicurezza.
- 9) Gli interventi futuri di manutenzione ordinaria, quali riporti, spianamenti, necessari al mantenimento della sede viabile, potranno eseguirsi previa comunicazione scritta da inoltrare almeno 5 (cinque) giorni prima del loro inizio per gli eventuali controlli da parte dell'Ufficio scrivente.
- 10) Gli interventi futuri di manutenzione straordinaria, da realizzarsi senza opere, ma solo mediante interventi quali risagomatura alveo, tamponamento delle sponde o parziale rettifica del tracciato, potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Ufficio. L'amministrazione idraulica non è responsabile, sotto ogni qualsiasi aspetto, per gli eventuali danneggiamenti che eventi di piena del torrente dovessero comunque arrecare all'area utilizzata come pista.
- 11) Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. **IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.**
- 12) il Concessionario è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla-osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza della pista. In parti-colare, il Comune è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini me-teorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del Comune ogni



misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla-osta

- 13) Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta; compresi, dunque, anche i danni che, a seguito di eventuali alluvionali, potessero essere arrecati a persone, beni, strutture e quant'altro presente nell'area in concessione.

Cordiali saluti

Federica Pellegrini
firmato digitalmente

GR



Stralcio planimetria da istanza Arpae

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.